

A tutti gli iscritti
A mezzo newsletter

Rif. Circolare OGL n. 03/2020

Oggetto: Misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 in Regione Lombardia

In seguito alle numerose richieste ricevute in queste ore, riteniamo opportuno fornire alcuni chiarimenti sulla integrazione tra le misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 previste dal DPCM 22/03/2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri e quelle previste all'Ordinanza regionale 514/2020 (e s.m.i.) del Presidente della Regione Lombardia, alla luce di quanto statuito dal Decreto Legge 19 del 25/03/2020 e con particolare riferimento a quanto stabilito per le attività degli studi professionali.

Con riferimento al Decreto Legge 19 del 25/03/2020 va evidenziato che:

- l'Art. 1 lettera z) statuisce che, tra le misure di prevenzione previste, è possibile applicare per il controllo epidemiologico la *“limitazione o sospensione di attività d’impresa o professionali [...omissis...] nonché di lavoro autonomo con la possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità”*
- l'Art. 2 comma 1 conferisce la titolarità ad adottare queste misure, tra gli altri, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle Regioni (questi ultimi limitatamente al territorio di loro competenza)
- l'Art. 2 comma 3 stabilisce che *“continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto [26 marzo n.d.r.]. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data, continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni”*

Ne consegue che, salvo ulteriori modifiche ai provvedimenti citati, in Lombardia le disposizioni previste nel DPCM 22/03/2020 e quelle previste nell'Ordinanza regionale n. 514/2020 coesistono, le prime con scadenza 03/04/2020, le seconde con scadenza 05/04/2020 (10 gg dalla entrata in vigore del DL 19/2020).

Con riferimento alle attività degli studi professionali e dei cantieri, l'Ordinanza regionale 514/2020 risulta essere più restrittiva rispetto al DPCM 22/03/2020; quest'ultimo stabilisce che:

- in allegato 1: tra le attività espressamente consentite compaiono quelle relative ai codici ATECO 71, 72, 74, tipicamente quelli che riguardano gli studi di geologia;
- all'Art. 1 lettera a) secondo capoverso: *“Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'Art. 1 comma 7 del DPCM 11 marzo 2020”*, per comodità riportate nel box seguente

- 7) In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
- a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
 - b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
 - c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
 - d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
 - e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

L'Ordinanza regionale 514/2020 stabilisce invece che:

- alla lettera a) sub. 11: *“sono chiuse le attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza”*;
- alla lettera a) sub 15: *“è disposto il fermo delle attività nei cantieri, previa concessione del termine per la messa in sicurezza, fatti salvi quelli relativi alla realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile, alla manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale, nonché quelli relativi alla realizzazione, manutenzione e funzionamento degli altri servizi essenziali o per motivi di urgenza o sicurezza”*.

Va ricordato che entrambi i provvedimenti prevedono delle specifiche deroghe alle limitazioni imposte, associate per lo più a criteri di salvaguardia delle attività di pubblica utilità, alle situazioni di urgenza ed emergenza, alla necessità di mettere in sicurezza i cantieri aperti. Di conseguenza, anche le attività professionali connesse ai cantieri non sospesi per effetto delle deroghe di cui sopra possono continuare ad essere svolte.

E' comunque sempre consentito lo svolgimento della attività professionale presso il proprio domicilio o in modalità di lavoro agile (smart working), come peraltro espressamente previsto sia all'Art. 1 comma 7 del DPCM 11 marzo 2020 che alla lettera a) sub.14 dell'Ordinanza regionale 514/2020.

In conclusione codesto Ordine professionale, limitatamente al territorio lombardo, invita i propri iscritti a:

- osservare sia le disposizioni dei decreti ministeriali sia le disposizioni delle ordinanze regionali, pubblicate e in via di pubblicazione;
- considerare chiusi fino al 5 aprile 2020 tutti i cantieri, ancorché relativi alle attività consentite indicate nella tabella dei codici ATECO allegate al DPCM 25/03/2020, con la sola eccezione di quelli che posseggono i requisiti indicati alla lettera a) sub. 15 della Ordinanza 514/2020 di Regione Lombardia;
- considerare chiusi gli studi professionali fino al 5 aprile 2020, consentendo le sole attività professionali funzionali ai cantieri non sospesi e quelle che è possibile svolgere presso il proprio domicilio o in modalità di lavoro agile;
- procedere agli spostamenti verso i cantieri portando con sé l'autodichiarazione di legge accompagnata da adeguata documentazione che comprovi che il cantiere verso cui ci si muove possiede i requisiti di derogabilità alla sospensione previsti nella ordinanza regionale come, a titolo esemplificativo:

- autodichiarazione che attesti che il cantiere è relativo a interventi di pubblica utilità, servizi essenziali, urgenza e sicurezza;
- normativa specifica, circolari, note di chiarimento di enti pubblici atte a chiarire quali sono gli interventi di pubblica utilità, servizi essenziali, urgenza e sicurezza;
- dichiarazione del committente sulla indifferibilità dei tempi di consegna degli elaborati con indicazione del cantiere presso cui ci si deve recare;
- disciplinare di incarico firmato dal committente che attesti l'avvenuto conferimento dell'incarico, con indicazione del cantiere presso cui ci si deve recare;
- convocazione dei pubblici uffici a conferenze di servizi, riunioni o attività similari che il pubblico ufficio abbia deciso di non rinviare;
- ogni altra documentazione utile allo scopo di comprovare la necessità dello spostamento.

Rinnoviamo l'invito a informare i propri committenti privati ed interloquire con i propri committenti pubblici relativamente alla sospensione delle attività professionali, al fine di concordare i nuovi termini di scadenza entro cui prevedere la consegna degli elaborati.

Fiduciosi di aver fugato i principali dubbi in materia, porgiamo distinti saluti.

Ordine dei Geologi della Lombardia

Il Presidente

Dr. Geol. Gaetano Butticè

